

# DOCUMENTO INFORMATIVO POLIZZA ITASNOW

che il Contraente consegna agli Assicurati all'atto della adesione alla copertura assicurativa. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### INFORMAZIONI GENERALI

Il contratto è concluso con la sede legale dell'Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, sita in Trento - Italia - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - Telefono 0461 891711 - www.gruppoitas.it - email: itas.direzione@gruppoitas.it. ITAS Mutua è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all'albo IVASS delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n°1.00008 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell'apposito albo IVASS.

### INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Il patrimonio netto ammonta a 280 milioni di euro, di cui 91 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 179 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità è di 3,72 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Per qualsiasi informazione sul contenuto integrale della polizza ITASNOW, nonché sulle modalità di denuncia di eventuali sinistri, l'Assicurato potrà rivolgersi a:

**Agenzia ITAS Mutua Assicurazioni - Via alla Croce, 9/A - 38027 MALÈ**

Tel. 0463 901167 - Fax 0463 901903 - agenzia.male@gruppoitas.it

### DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

- **Contraente:** Pejo Funivie Spa;
- **Itasnow:** il nome del prodotto oggetto della presente assicurazione;
- **Assicurato:** lo sciatore il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ossia il possessore e titolare di skipass regolarmente emesso dal Contraente, o da altri soggetti da questo autorizzati, riportante la conferma dell'acquisto di ITASNOW nell'apposito riquadro secondo le modalità concordate;
- **Società:** ITAS Mutua;
- **Soccorso sulle piste:** l'organismo di salvataggio civile o militare o l'organismo specializzato pubblico o privato, regolarmente autorizzato a prestare il servizio di soccorso all'Assicurato sul luogo del sinistro;
- **Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente;
- **Invalidità permanente da infortuni:** la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si impegna a tenere indenne l'Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, quali morte, lesioni personali e danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività sportiva scistica amatoriale da discesa e snowboard.

### PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

### ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni conseguenti a:

- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane;
- uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico;
- abuso di alcol;
- tentato suicidio;
- partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
- sci o snowboard fuori dalle aree sciabili attrezzate;
- partecipazione a competizioni agonistiche a livello professionistico inclusi i relativi allenamenti;
- utilizzo della skipass contro il regolamento.

Sono inoltre esclusi:

- tutti i danni che non siano materiali e diretti;
- tutti i danni causati a strutture, equipaggiamenti, impianti fissi e/o mobili del Contraente;
- i sinistri per i quali l'Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società.

### SECONDO RISCHIO

L'assicurazione si intende prestata in secondo rischio a quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dall'Assicurato e/o Contraente.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto copre gli infortuni subiti dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività sportiva scistica amatoriale da discesa e snowboard.

### LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione vale per gli Assicurati di età non superiore a 80 anni.

### PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

### ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

## GARANZIA SUPPLEMENTARE VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER SKIPASS PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI A PARTIRE DA 3 GIORNI

La Società, a seguito di infortunio occorso all'Assicurato, rimborserà all'Assicurato eventuali skipass non utilizzati, specificatamente per i giorni di abbonamento non usufruiti (escluso il giorno dell'infortunio).

L'operatività della garanzia è subordinata al fatto che l'infortunio sia tale da non consentire all'Assicurato di riprendere l'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione; la patologia dovrà essere documentata e certificata da un Pronto Soccorso Ospedaliero ed eventualmente verificabile dal medico fiduciario della Società.

Oltre alla documentazione di cui sopra, ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato dovrà presentare dichiarazione scritta riportante le circostanze del sinistro e i giorni dell'abbonamento non utilizzati, allegando lo skipass in originale.

## NORME COMUNI ALLE SEZIONI R.C.T., INFORTUNI

### E GARANZIA SUPPLEMENTARE

#### ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale esclusivamente per le piste da sci e snowboard utilizzabili in base allo skipass regolarmente posseduto dall'Assicurato.

#### VALIDITÀ TEMPORALE

L'assicurazione vale esclusivamente se, al momento del sinistro, l'Assicurato è in possesso di regolare skipass, comprovante la facoltà di utilizzo delle relative piste da sci e snowboard.

#### VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida esclusivamente in caso di intervento, nel luogo di accadimento del sinistro, del servizio di SOCCORSO SULLE PISTE; l'Assicurato dovrà segnalare al servizio di SOCCORSO SULLE PISTE intervenuto di essere coperto dall'assicurazione mostrando tutti i documenti richiesti da quest'ultimo, al fine di effettuare le necessarie verifiche.

**Il servizio di SOCCORSO SULLE PISTE verificherà, al momento dell'intervento, se il soggetto causante il sinistro possiede effettivamente l'assicurazione.**

## MASSIMALI E SOMME ASSICURATE

1. I possessori-titolari di skipass mattutino/pomeridiano, giornaliero, plurigiornaliero o stagionale che hanno aderito alla polizza ITASNOW si intendono assicurati per:

R.C.T.		
Per ogni sinistro	€ 200.000,00	Scoperto 10% relativamente ai danni a persone. Franchigia € 500,00 relativamente ai danni a cose.
ma col limite per ogni persona deceduta o ferita di	€ 200.000,00	
e per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di	€ 15.000,00	
INFORTUNI		
Morte	€ 10.000,00	==
Invalidità permanente	€ 30.000,00	Franchigia 30%
Indennità giornaliera per ricovero da infortunio	€ 20,00	A partire dal 1° giorno e con un massimo di 60 giorni.
Spese mediche e di soccorso prestate nell'immediatezza del sinistro presso centri convenzionati	€ 200,00	==

2. I possessori-titolari di skipass plurigiornaliero (minimo 3 giorni) o stagionale che hanno aderito alla polizza ITASNOW si intendono assicurati anche per:

<b>RIMBORSO SKIPASS NON UTILIZZATO PER INFORTUNIO PRO RATA TEMPORIS</b>	Massimo € 500,00
<b>RIMBORSO NOLEGGIO MATERIALE DA SCI NON GODUTO PER INFORTUNIO</b>	Massimo € 50,00
valido per infortuni che avvengono nei primi 3 giorni dall'acquisto.	
<b>RIMBORSO NOLEGGIO MATERIALE DA SCI NON GODUTO PER INFORTUNIO</b>	Massimo € 100,00
valido per infortuni che avvengono nei primi 3 giorni dall'apertura degli impianti.	

3. I possessori di skipass stagionale che hanno aderito alla polizza ITASNOW si intendono assicurati anche per:

**RIMBORSO NOLEGGIO MATERIALE DA SCI NON GODUTO PER INFORTUNIO**  
Massimo € 100,00  
valido per infortuni che avvengono nei primi 3 giorni dall'apertura degli impianti.

**2,50 euro**  
**e il tuo divertimento è assicurato**  
**Sicherer Pistenpaß garantiert**

ASSICURAZIONE/INSURANCE

**ITASNOW**



CON TE, DAL 1821.

ITASNOW è un prodotto ITAS Mutua

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso l'agenzia ITAS di Malè e presso gli uffici di Pejo Funivie Spa.